



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere - Rel.
STEFANIA TASSONE	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
CARMELO CARLO ROSSELLO	Consigliere

RESPONSABILITA' CIVILE
- DANNO DA PERDITA
DEL RAPPORTO
PARENTALE

Ud. 22/06/2023 CC B
Cron.
R.G.N. 29338/2020

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29338/2020 proposto da:

Carmela, Maria, Michela, Nicolina,
Salvatore, Filomena, in proprio e
nella qualità di eredi di Giuseppe, rappresentati e difesi
unitamente dagli avvocati

;

-ricorrenti -

contro

Antonio, Giuseppe, Giuseppina,
Antonia, Andrea, Santolo,
Domenico, Generoso, Michela, Maria Luisa,
Filomena, Carmela, Anna, Pasquale,
Rosanna, Salvatore, Antonio;

- intimati-

nonché contro



Sara Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante -
procuratore speciale, rappresentata e difesa unitamente dagli
avvocati ;

-controricorrente -

nonché da

Antonio, in proprio e nella qualità di erede di
Giuseppe, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati

;

-ricorrente incidentale -

contro

Sara Assicurazioni Spa, Carmela, Maria,
Michela, Nicolina, Salvatore,
Filomena, Giuseppe, Giuseppina, Antonia,
Andrea, Santolo, Domenico,
Generoso, Michela, Maria Luisa, Filomena,
Carmela, Anna, Pasquale, Rosanna,
Salvatore, Antonio;

- intimati -

avverso la sentenza n. 764/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2006,
Carmela, Maria, Michela, Nicolina,
Salvatore, Filomena e
Antonio, in proprio e in qualità di eredi di Giuseppe,
unitamente a Giuseppe, nella sua qualità anche di erede
universale di Rosa, convenivano in giudizio davanti al



Tribunale di Nola Rosario, Antonio e la SARA Assicurazioni S.p.A. onde sentir accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti *iure hereditatis* e *iure proprio* a seguito del sinistro avvenuto in data 8 gennaio 2004, in conseguenza del quale era deceduto Giuseppe, con vittoria di spese e competenze di lite.

A fondamento della propria domanda, gli attori deducevano:

a) di essere nipoti *ex fratre* del *de cuius* Giuseppe, privo di figli e coniugato con Rosa, e che lo zio paterno era stato per l'appunto investito, l'8 gennaio 2004, in Casalnuovo di Napoli, alla via Vittorio Emanuele III, all'altezza del civico n. 367, da Antonio, alla guida di una Opel Corsa (TG BP424ZR) di proprietà di Rosario e assicurata per la R.C.A. con la SARA Assicurazioni S.p.A.;

b) che tale investimento si era verificato per esclusiva colpa e responsabilità del conducente, il quale procedeva a velocità sostenuta e, per l'effetto, non si avvedeva del che si accingeva ad attraversare la strada;

c) che, in seguito all'investimento, erano intervenuti sul posto una pattuglia della Polizia Municipale del Comune di Casalnuovo di Napoli e un'ambulanza che aveva trasportato il al presidio di pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco in Napoli;

d) che, in conseguenza dell'aggravarsi delle lesioni riportate, Giuseppe era deceduto alle ore 21:20 di quello stesso 8 gennaio 2004;

e) che Antonio era stato rinviato a giudizio, in qualità di conducente della Opel Corsa (TG BP424ZR) e, riconosciuto unico responsabile dell'investimento, era stato condannato ad otto mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo, con sospensione della pena



e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per quattro mesi;

f) che il *de cuius* aveva lasciato quali unici eredi legittimi, ciascuno per la propria quota, la di lui moglie, e per rappresentazione dei fratelli ad esso premorti, e per stirpi, i nipoti.

Sulla base di tali circostanze, parte attrice adiva il giudice di prime cure onde sentir accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nell'investimento per cui era causa di Antonio, nonché la responsabilità di Rosario, in qualità di proprietario dell'auto investitrice, con la conseguenza di condannare i e la SARA Assicurazioni S.p.A, in qualità di compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'Opel Corsa (TG BP424ZR), in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e patiti per l'avvenuto decesso del oltre alla rifusione delle spese processuali.

Non si costituivano Anna, Pasquale, Rosanna e Salvatore, in qualità di eredi di Rosario, e di Antonio, in proprio e quale ulteriore erede di Rosario, che venivano dichiarati contumaci.

Con atto di intervento 29 giugno 2006 si costituivano Andrea, Giuseppina, Antonia e Maria Rosa, i quali rappresentavano di aver impugnato, innanzi al Tribunale di Nola, il testamento con cui Rosa, loro germana e moglie del *de cuius* Giuseppe, anch'essa deceduta (in data 23 aprile 2005), aveva nominato quale suo unico erede universale il nipote ex marito Giuseppe e, per l'effetto, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c..

In sede di prima udienza la medesima richiesta veniva avanzata dalla compagnia SARA Assicurazioni S.p.A.



Con ordinanza del 14 giugno 2007, il Tribunale adito sospendeva il giudizio.

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 881/2009, e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 1792/2016, rigettavano l'impugnativa di testamento e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli, con ricorso depositato in data 15 dicembre 2016 e notificato agli appellati, gli attori riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di Nola.

La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione di testimoni.

Il Tribunale di Nola con sentenza n. 200/2019 accoglieva la domanda proposta dagli attori e dichiarava Antonio esclusivo responsabile del sinistro stradale verificatosi in data 18 gennaio 2004 in conseguenza del quale era deceduto Giuseppe, condannava solidalmente, in qualità di eredi di Rosario, Antonio, Anna, Pasquale, Rosanna, Salvatore, nonché la SARA Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti e patiti da parte attrice, liquidando (per ciascuno) € 69.735,55 in favore di Carmela, Maria, Nicolina, Salvatore e Antonio, e rigettava tutte le domande proposte dagli interventori principali.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la SARA Assicurazioni S.p.A., che chiedeva:

- di escludere del tutto il diritto di Carmela, Maria, Michela, Nicolina, Salvatore, Filomena e Antonio al risarcimento dei danni per la perdita dello zio Giuseppe;



- in subordine, di ridurre l'ammontare del risarcimento liquidato in primo grado in favore di Carmela, Maria, Michela, Nicolina, Salvatore, Filomena e Antonio quali nipoti di Giuseppe determinandolo nella diversa e minore somma ritenuta di giustizia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto,

- di rigettare la domanda di risarcimento danni proposta da Antonio, figlio di Salvatore (e non di Antonio) per la morte dello zio Giuseppe, in quanto sfornita di prova in ordine alla sussistenza effettiva di un vincolo affettivo di particolare intensità con la vittima del sinistro;

- di condannare Carmela, Maria, Michela, Nicolina, Salvatore, Filomena nonché Antonio alle spese del primo grado di giudizio;

- di condannare Carmela, Maria, Nicolina, Salvatore, Filomena e Antonio alle spese del giudizio di appello.

Parte appellante, a fondamento del proposto gravame, deduceva:

a) l'erroneo riconoscimento del diritto dei nipoti *ex frate* al risarcimento dei danni per il decesso dello zio Giuseppe, nonché la carenza di idonea prova sull'intensità del vincolo parentale in assenza dell'elemento della convivenza tra nipoti e zio e l'incapacità a testimoniare dei pronipoti;

b) l'eccessiva liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore di ciascuno dei nipoti e l'ingiustificato ricorso alle tabelle di valutazione del danno redatte dal Tribunale di Roma;



c) l'erroneo riconoscimento del danno in favore di Antonio, figlio di Salvatore (e non di Antonio);

d) l'errata pronuncia sulle spese di lite.

Non si costituivano Anna, Pasquale, Rosanna, Salvatore, in qualità di eredi di Rosario, e Antonio, in proprio e in qualità di erede di Rosario, nonché Giuseppe, nella qualità di erede universale di Rosa, di Generoso, Michela, Maria Luisa, Filomena, Carmela.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano Carmela, Maria, Michela, Nicolina, Salvatore, Filomena, Antonio, in proprio e nella qualità di eredi di Giuseppe, i quali:

- in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e,
- nel merito, concludevano per l'infondatezza del frapposto gravame.

Si costituivano, altresì, Giuseppina, Antonia, Andrea, Santolo e Domenico in qualità di congiunti di Maria Rosa, i quali contestavano tutto quanto *ex adverso* dedotto e prodotto e concludevano, in riforma della sentenza, per l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado, con vittoria delle spese di lite.

La Corte territoriale, dopo aver acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e dopo aver sospesa la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con sentenza n. 764/2020:

- accoglieva l'appello principale e, conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda



risarcitoria che, per la perdita dello zio Giuseppe, era stata avanzata da Carmela, Maria, Michela, Nicolina, Salvatore, Filomena e Antonio

- dichiarava inammissibile l'appello incidentale;
- compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso Carmela, Maria, Michela, Nicolina, Salvatore, Filomena, in proprio e quali eredi del *de cuius* Giuseppe.

Ha resistito con controricorso Antonio che ha proposto ricorso incidentale.

Ha resistito con controricorso la compagnia Sara Assicurazioni s.p.a.

Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.

Hanno presentato memorie il Difensore dei ricorrenti principali, nonché il Difensore di Antonio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, contrariamente a quanto aveva fatto il giudice di primo grado, ha ommesso il richiamo alle necessarie e doverose presunzioni (stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, ecc.) da cui avrebbe potuto agevolmente trarre la prova dei danni morali da essi subiti per la perdita del congiunto ed ha ritenuto che solo lo sconvolgimento delle abitudini di vita, oggetto di prova certa, può dar luogo al diritto al risarcimento del danno morale per i congiunti.



Sottolinea che l'elemento censurabile nella sentenza impugnata non è la valutazione del *thema probandum*, ma l'apodittica e aprioristica limitazione del danno risarcibile dei solo allo stravolgimento della vita ed al patimento immediatamente percepibile ed il conseguente omesso ricorso alle presunzioni.

1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale, dopo aver correttamente richiamato principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di danno da perdita parentale, ha inspiegabilmente affermato che: <<... nel caso in esame dagli atti difensivi di primo grado manca financo l'allegazione in ordine alla sofferenza patita ed al differente e specifico cambiamento di vita in capo agli attori>>, quando poi, in un successivo passaggio, ha richiamato le note ex art. 183 nelle quali si ritrova l'allegazione precedentemente richiesta.

Sotto altro profilo osserva che la corte - dopo aver sostenuto che erano stati articolati dei capi di prova tesi ad evidenziare "l'intensità del rapporto parentale" - ha inspiegabilmente ritenuto non provato il legame ed il vincolo affettivo di particolare intensità, sebbene gli stessi testi abbiano confermato le circostanze indicate nei capi.

2. Anche il ricorso in via incidentale è affidato a due motivi, che ripropongono le censure svolte dai ricorrenti in via principale.

Ad ulteriore prova dello stretto legame affettivo che legava il *de cuius* con il nipote Antonio, l'odierno ricorrente in via incidentale, in tesi difensiva, evidenzia anche l'atto di cessione, divisione e donazione dell'8 aprile 1981 con il quale il *de cuius* aveva donato al nipote *ex frate* Antonio la nuda proprietà di alcune porzioni di suolo.



3. Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono entrambi fondati nei termini di seguito precisati.

3.1. Allo scrutinio dei motivi appare opportuno premettere una breve ricognizione della morfologia e della funzione del danno non patrimoniale, come recentemente ed ormai concordemente ricostruite dalla giurisprudenza di questa Corte.

Sul piano del diritto positivo - come anche di recente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014) - l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.).

Quanto al danno non patrimoniale, ne è stata originariamente affermata, su di un piano generale di ricostruzione analitica della fattispecie, la natura "unitaria" e "onnicomprensiva" dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 26972 del 2008). In particolare, l'*unitarietà* del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la *onnicomprensività* del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative "*in peius*" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici).

Orbene, il giudice di merito - in vista dell'accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non



patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica ("*danno non patrimoniale*", sostituiva della precedente, "*danno biologico*"), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica *sedes materiae*, il danno dinamico-relazionale dal danno morale.

Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. *danno morale*, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. *danno relazionale*, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").

Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata da questa Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi diacronicamente (ma costantemente) predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale



(sentenze n. 235/2014, 233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite di questa Corte (SU. n. 6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte, Cass. n. 8827/2003).

Anche (ma non solo) alla luce della novella legislativa poc'anzi ricordata - novella di cristallina chiarezza anche sul piano strettamente lessicale - occorre pertanto riaffermare il principio per cui esiste (è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all'art. 612 *bis* del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di *stalking*). Si tratta di *danni diversi* e perciò entrambi *autonomamente risarcibili*, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. *comprovabilità* del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza.

Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno *in re ipsa* - la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in



seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass. S.U. 26972/2008, cit.

Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.

3.2. Ciò posto, occorre richiamare i più recenti principi elaborati da questa Corte in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019).

Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento *iure proprio*, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, *morale*, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e *relazionale*, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.

Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche



ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.).

Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una *praesumptio hominis*, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018).

Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).



In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.

Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal *de cuius* nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro



modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.

3.3. Tali principi hanno trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901, 7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. "progetto sanità" della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, *non* costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.

3.4. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.

Come d'altronde rimane altresì ferma la netta distinzione (affermata ad es. da Cass. n. 21084 del 2015) tra il descritto danno



da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte cost. 372/1994), l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della cd. "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione finale unitaria.

3.5. Lo scrutinio del motivo non può dirsi esaurito perché, trattandosi nella specie di danno da perdita di rapporto parentale, il Collegio intende dare continuità:

-sia al principio di diritto affermato da Cass. n. 10579 del 2021, in base al quale: <<al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella>>;



-sia ai principi di diritto affermati da Cass. n. 33005 del 2021, in base ai quali: a) <<ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante una tabella conforme a diritto>>; b) <<al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella>>.

4. I suddetti principi non sono stati applicati dalla corte territoriale nella parte in cui (p. 8 e ss.) ha erroneamente ricondotto il danno al solo "stravolgimento della vita" (vicenda che, come osservato in precedenza, può viceversa costituire, in considerazione della sua eccezionalità, motivo di personalizzazione del danno) ed ha ommesso il richiamo alle necessarie e doverose presunzioni da cui avrebbe potuto trarre la prova dei danni morali subiti dagli odierni ricorrenti: in altri termini, va qui censurata l'apodittica ed aprioristica limitazione del danno risarcibile dei (connesso solo allo



stravolgimento della vita ed al patimento immediatamente percepibile) ed il conseguente omesso ricorso alle presunzioni.

Sotto altro profilo la corte territoriale è incorsa in motivazione insanabilmente contraddittoria:

- sia nel punto in cui – dopo aver affermato (p. 12) che *<<...nel caso in esame negli atti difensivi di primo grado manca finanche l'allegazione in ordine alla sofferenza patita e al differente e specifico cambiamento di vita in capo agli attori...>>* - ha aggiunto- *<<...nella memoria ex art 183 VI co 1cpc ove si fa riferimento "....all'improvvisa perdita dello zio, che a pochi anni di distanza dal padre ha determinato per gli istanti un vuoto incolmabile atteso che è venuto a mancare l'ultima figura di riferimento della famiglia d'origine nonché un vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno...">>*;

-sia nel punto in cui – dopo aver affermato che (p. 13): *"... le prove orali richieste dalla parte attrice hanno avuto ad oggetto il tema dell'intensità del rapporto parentale, ma non hanno sortito esito positivo..."* – ha subito dopo precisato che *"...le dichiarazioni testimoniali rese da Mazzocca Assunta Francesca e Auriemma Antonio...appaiono del tutto generiche... avendo riferito solo di un "generico stretto rapporto">>*

In definitiva, dalla lettura della sentenza emerge una insanabile contraddizione logica laddove la Corte di Appello di Napoli: da un lato asserisce la mancanza di allegazione della "sofferenza patita" e dall'altro richiama, in un successivo passaggio, le note ex art 183 VI comma cpc, ritualmente depositate, in cui vi è proprio l'allegazione precedentemente richiesta; dall'altro, sostiene che erano stati articolati dei capi di prova tesi ad evidenziare *"l'intensità del rapporto parentale"* e, dall'altro ancora, ha ritenuto non provato il legame ed il



vincolo affettivo di particolare intensità sebbene i testi abbiano confermato le circostanze indicate nei capi, che erano stati ammessi sul presupposto della loro rilevanza.

La motivazione della sentenza impugnata, in conclusione, si presenta inficiata da insanabili contraddizioni e, in quanto tale, si presta ad essere censurata da questa Corte alla luce del principio di diritto per cui, anche nel vigente sistema processuale, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità salvo che la motivazione manchi del tutto, ovvero sia stata articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (tra le altre, Cass. n. 12928 del 2014), ferma restando l'irrilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; Cass., sez. un., n. 1241 del 2015; Cass. n. 13928 del 2015).

Occorre qui ribadire che, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame – il controllo sulla motivazione può investire l'anomalia motivazionale ogni qual volta questa si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come per l'appunto avviene anche nel caso di «*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*» e di «*motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*» (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014).

5. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli



che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati principi.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e, per l'effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, sostenute da tutti i ricorrenti, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Giacomo Travaglino

